

FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS TAVOLO

LA COMMISSIONE DI APPELLO FEDERALE

Decisione n. 01 /2011

riunita con l'intervento dei Signori

RICCIULLI	Avv. Antonio	Presidente
BARLUZZI	Avv. Alberto	Componente
CARLEVARO	Avv. Anselmo	Componente Supplente (Relatore)

sul ricorso in appello della Associazione Sportiva Dilettantistica ARCI S. Erminio avverso la Decisione del Giudice Unico Nazionale n. 98/2010-2011 in data 12/01/2011

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Il G.U.N. con il provvedimento all'epigrafe ha sanzionato la presunta violazione dell'art. 30.3 del vigente Regolamento dell'Attività a Squadre (parte generale) sul presupposto che, nel caso in esame, sarebbe stata ravvisabile la fattispecie prevista dall'art. 22.4 stesso Regolamento (Rinuncia agli incontri di campionato).

Con ricorso in appello datato 18.01.2011 l'Associazione Sportiva Dilettantistica ARCI S. Erminio ha contestato e documentato che il secondo incontro disputato dalle proprie atlete (quello valevole per il Campionato a Squadre maschile di Serie D1 - Girone A contro l'OSMA Marsciano 1) si era svolto non già in data 19/11/10 ma il lunedì successivo (22/11/10) con conseguente inapplicabilità di qualsivoglia sanzione nei confronti della squadra femminile del sodalizio (partecipante al campionato di Serie B) tenuto conto che gli incontri della V° e VII giornata di andata di tale diverso campionato si erano svolti in data antecedente.

Tutto ciò esposto ha concluso per l'annullamento della decisione impugnata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e - pur se nei limiti di seguito precisati - merita accoglimento.

Ed invero, tenuto conto della successione temporale degli eventi, l'infrazione contestata dal primo Giudice, a tutto concedere, sarebbe stata commessa nel campionato di serie D1 girone A maschile; ciò in quanto, al momento in cui venivano disputati gli incontri di serie B femminile (21/11/10) le atlete Manstretta e Palermo non avevano ancora preso parte a quello di serie D1 maschile (calendarizzato per lo stesso fine settimana ma indubbiamente disputatosi il lunedì successivo, come certificato dal referto) nè era dato sapere se lo avrebbero fatto.

Va quindi affermata la competenza esclusiva del Giudice Unico Regionale Umbria in ordine all'accertamento di eventuali violazioni di norme regolamentari e all'irrogazione delle relative sanzioni.

P.Q.M.

In accoglimento dell'appello, annulla la decisione impugnata e dispone restituirsi la tassa reclamo.

Manda alla Segreteria di trasmettere gli atti del procedimento al Giudice Unico Regionale dell'Umbria per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Roma, lì 25 gennaio 2011

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli